

MUNICIPIO DI VEZIA‡

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Vezia

Il Municipio di Vezia

visti

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare gli artt. 23 e 26;
- il Regolamento comunale (RC), e in particolare gli artt. 59 h) e 137;
- la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

- 1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
- 2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Vezia in tutti i luoghi sensibili e per i quali il Municipio stabilisce che occorre un accresciuta protezione.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

- 1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- 2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, stabili, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
 - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
 - c) prevenire i danneggiamenti.

Art. 3 Utilizzazione

- 1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quarter CPS).
- 2. La videosorveglianza deve essere visibile.
- 3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
- 4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Registrazione

- 1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- 2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
- 3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

Art. 5 Comunicazione delle registrazioni

- 1. Le registrazioni non possono essere comunicate a terzi.
- 2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità sequenti:
 - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Vezia presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
- 3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv.2 è ammessa nella misura in cui è necessaria alla svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

Art. 6 Protezione dei dati

- 1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.
- 2. Non sono considerati terzi la polizia comunale, il personale da essa designato e il personale dei servizi informatici comunali.
- Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Art. 8 Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 19 agosto al 2 settembre 2010.

Art. 9 Norma di diritto

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

II Sindaco:

II Segretario:

Bruno Ongaro

Milko Pastore